

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali, del **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, con sede in Pozzuoli (Napoli), Via Campi Flegrei, 34 Edif. 70 Comprensorio "A. Olivetti" nella persona del suo Direttore, Prof. Edoardo Bemporad (di seguito "**IPCB-CNR**").

E

La **Fondazione RI.MED** con Sede legale Via Bandiera 11 - 90133 Palermo, C. Fisc.: 97207790821, P.IVA: 06317780820, REA: 317196, nella persona del suo Presidente Paolo Aquilanti (di seguito "**Fondazione**")

PREMESSO CHE

- La missione dell'IPCB-CNR è sviluppare ricerca nel settore dei materiali polimerici, compositi e dei biomateriali al fine di rendere applicabili le innovazioni proposte e successivamente industrializzabili presso aziende e distretti. Le attività confluiscono in tre piattaforme di ricerca: sostenibilità, materiali innovativi, salute e nano-medicina. Le attività sono il risultato del vasto patrimonio di conoscenze dei ricercatori, sviluppato attraverso collaborazioni nazionali e internazionali, finanziamenti industriali e la partecipazione a progetti di ricerca sia nazionali che internazionali, spesso con compiti di coordinamento. Inoltre, nell'ambito del proprio piano delle attività, l'IPCB è particolarmente interessato a sviluppare progetti di ricerca in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
- La Fondazione, con sede a Palermo, promuove, sostiene e conduce progetti di ricerca biomedica e biotecnologica, favorendo il rapido trasferimento di risultati innovativi nella pratica clinica anche agendo in collaborazione con istituti universitari ed altri enti pubblici o privati di ricerca;
- Con decreto MUR n. 966 del 30/06/2023 è stato ammesso a finanziamento il progetto PRIN2022 – 2022W8SLMW – SMART4SCLERO relativo al Macrosettore PE – Physical Science and Engineering Settore PE11 "Materials Engineering" nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (CUP: B53D23008940006).
- L'IPCB-CNR partecipa al progetto attraverso la Sede Secondaria Napoli/Portici, in particolare l'allocazione sita in Viale J.F. Kennedy 54, c/o Mostra d'Oltremare, Pad.20, sotto la responsabilità scientifica della dr.ssa Maria Grazia Raucci, Principal Investigator del progetto;
- La Fondazione partecipa alla proposta progettuale come sub-unità del consorzio che consiste di altri due partner: l'Università del Salento (Unisalento) e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con il compito di svolgere l'attività di ricerca avente ad oggetto lo sviluppo di un modello in vitro di tessuto osteoporotico (OP) indotto da iperglicemia al fine di valutare l'effetto dei materiali terapeutici iniettabili nel sistema di co-cultura del tessuto osteocondrale.
- In fase di sottomissione della proposta la dr.ssa Raucci ha individuato la Fondazione come sub-unità idonea allo svolgimento

di tale studio, perché farà uso di un bioreattore osteocondrale che rappresenta una caratteristica tecnica unica e che permetterà di valutare l'efficacia terapeutica dei materiali in una condizione dinamica;

- l'**IPCB-CNR** ha avviato la relativa procedura di acquisto sul sistema di e-procurement Me.PA., numero di trattativa 4670279, prot. n. 349944 del 27/09/2024, CIG: B33814127A (URL procedura di acquisto: <https://www.urp.cnr.it/244157-2024>)

- **ACCERTATA** la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa e assunto il relativo impegno per la complessiva somma di € 25.000,00 inclusa IVA individuata sulla Voce di spesa 13083 "Prestazioni tecnico scientifiche ai fini di ricerca" sui fondi GAE P0000553 progetto 2022W8SLMW_PE11_PRIN2022_RAUCCI – anno finanziario 2023 – CUP: B53D23008940006;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse e Definizioni)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

Per *Background* si intendono tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore e ogni altro diritto di proprietà individuale di cui le parti siano titolari prima dell'avvio della presente collaborazione che ciascuna delle parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento delle attività oggetto di tale convenzione.

Per *Foreground* si intendono tutti i risultati, incluse le informazioni, generati dall'attività di ricerca nell'ambito della collaborazione instaurata con la presente convenzione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono il diritto di autore, i brevetti, know-how e ogni altra privativa industriale.

Per informazioni confidenziali si intendono, ai fini della presente Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle parti e posti sotto il legittimo controllo dell'una e dell'altra parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione. Per informazioni confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall'attività di ricerca oggetto di tale convenzione nonché, più in generale, le informazioni contenute nel background e nel foreground delle parti.

Art. 2

(Oggetto – Attività da svolgere)

la **FONDAZIONE RI.MED** in esecuzione del progetto PRIN2022 – 2022W8SLMW – SMART4SCLERO svolgerà l'attività di ricerca avente ad oggetto lo sviluppo di un modello *in vitro* di tessuto osteoporotico (OP) indotto da iperglicemia al fine di valutare l'effetto dei materiali terapeutici iniettabili nel sistema di co-coltura del tessuto osteocondrale, meglio specificata nel Progetto di Ricerca di che trattasi (Prot. 2022W8SLMW) da considerare parte integrante della presente convenzione.

L'Istituto **CNR – IPCB**, in esecuzione del progetto ed in riferimento alla presente convenzione, si occuperà della progettazione, sviluppo e caratterizzazione *in vitro* in un modello di co-coltura cellulare di materiali iniettabili terapeutici descritti in dettaglio nella proposta progettuale (Prot. 2022W8SLMW).

Art. 3
(Obiettivi da realizzare)

L'obiettivo dell'attività di ricerca della presente convenzione è quello di validare l'efficacia *in vitro* dei nanocompositi terapeutici iniettabili sui tessuti ossei e cartilaginei sia in condizioni dinamiche attraverso l'utilizzo del bioreattore OC di proprietà della Fondazione. Dettagli relativi alle specifiche attività di ricerca e alla durata temporale sono riportati nella proposta progettuale.

Art. 4
**(Risorse umane e strumentali da impiegare –
Regole di comportamento presso le sedi dell'altra Parte)**

La Fondazione nello svolgimento della già menzionata ricerca farà uso di un bioreattore osteocondrale che rappresenta una caratteristica tecnica unica e che permetterà di valutare l'efficacia terapeutica dei materiali in una condizione dinamica.

La Fondazione si avvarrà di proprio personale di ricerca ed in particolare del Dr Roberto Di Gesù, supportato dal Prof. Riccardo Gottardi, Research Scientist presso il CHOP (Children's Hospital of Philadelphia), per l'attività di studio oggetto della presente convenzione.

Il progetto di ricerca sarà realizzato nei laboratori della Fondazione RI.MED siti in Palermo. I costi e le spese per l'esecuzione del Progetto di Ricerca saranno sostenuti dalla Fondazione eccetto il pagamento che la parte IPCB – CNR effettuerà per come stabilito al successivo art. 6.

Eventualmente, sin d'ora, ciascuna parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite ed in funzione delle esigenze del progetto specificate di volta in volta, il personale dell'altra parte operante nelle attività oggetto della presente convenzione, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti. Il personale di ciascuna delle parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell'altra parte, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore adesso la parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine le parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., i lavoratori dipendenti di entrambe le parti o equiparati (inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc.), devono essere assicurati dall'ente di appartenenza e attenersi alle norme regolamenti emessi dall'ente ospitante.

Art. 5
(tempi di attuazione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e resterà valida fino al termine del progetto, per il tempo necessario a garantire la corretta esecuzione al progetto di ricerca. Il termine del progetto è fissato al 27/09/2025.

Art. 6

(oneri finanziari)

Nell'ambito della presente Convenzione, la parte CNR-IPCB si impegna a versare alla Fondazione l'importo complessivo di € 25.000,00 (IVA al 22% inclusa), a seguito dello svolgimento dell'attività di ricerca concordata e previa emissione di fattura da parte di quest'ultima. Il pagamento avverrà dopo il ricevimento e l'approvazione della relativa relazione finale, che sarà inviata al seguente indirizzo pec: protocollo.ipcb@pec.cnr.it

La fattura sarà intestata a:

CNR-IPCB, SS NAPOLI/PORTICI, Viale J.F. Kennedy,54 - Mostra d'Oltremare pad. 20 – 80125 – Napoli, Italia

Art. 7

(Obblighi per rendicontazione contabile e scientifica)

Come stabilito dall'art. 10 del DD n. 104 del 02.02.2022, la rendicontazione contabile ordinaria è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. A tal fine la Fondazione si impegna a trasmettere al CNR-IPCB la rendicontazione contabile relativa alle proprie spese, redatta nel rispetto delle Linee Guida di rendicontazione relative al sopra menzionato Decreto, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.

L'art. 10 del DD n. 104 del 02.02.2022 stabilisce, inoltre, che entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, includendo le pubblicazioni relative al progetto che riportino il nome del PI o dei responsabili di unità come autori o autori corrispondenti. Tale relazione è trasmessa telematicamente al Ministero (art. 10 del DD n. 104 del 02.02.2022). Pertanto, la Fondazione è tenuta a inviare il report della sperimentazione effettuata entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

Art. 8

(Diritti di Proprietà intellettuale)

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente.

Ogni parte rimane quindi unica proprietaria del background che la stessa possiede al di fuori dello stesso. La proprietà delle conoscenze tecniche e le procedure, non brevettate, sviluppate antecedentemente all'avvio delle attività di cui alla presente convenzione sono e rimangono di proprietà della Parte che le ha generate. L'altra parte non può pretendere in merito alcun diritto su tali brevetti, conoscenze e procedure non brevettate e know-how, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione.

Nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità dei risultati spetterà a ciascuna Parte in misura proporzionale al rispettivo apporto inventivo, fatto salvo il diritto morale di autore da riconoscere a chiunque abbia partecipato con attività inventiva all'ottenimento del risultato brevettabile, anche in accordo con gli altri partner del progetto atteso che, nel caso in cui le invenzioni siano il risultato di lavoro di più persone, i diritti derivanti dalla stessa appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa e specifica pattuizione.

Art. 9 (Pubblicazioni)

Le parti avranno diritto di pubblicare, presentare, dimostrare o comunque divulgare con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma il foreground generato congiuntamente, a condizione che la parte proponente la divulgazione informi preventivamente l'altra parte fornendole una copia dell'atto di divulgazione proposto e che, entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione, l'altra parte non abbia richiesto per iscritto di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:

- proteggere le proprie informazioni confidenziali;
- consentire il deposito di eventuali domande per ottenere una privativa industriale congiunta tra i partner che hanno contribuito alla realizzazione del foreground generato congiuntamente. In caso di deposito di una domanda di brevetto, la proroga varrà fino alla data di deposito della domanda o, se concordato per iscritto tra le parti, per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà nel periodo di segretezza.

Resta inteso tra le parti che l'approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione.

L'art. 13 del DD n. 104 del 02.02.2022 stabilisce, inoltre, che ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche "peer-reviewed" nell'ambito del progetto. Tale vincolo si applica, pertanto, anche ad eventuali pubblicazioni che scaturiscano dalla presente Convenzione.

Art. 10 (Informazioni confidenziali)

Le parti si impegnano a non divulgare le informazioni confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione e dal progetto PRIN2022 – 2022W8SLMW – SMART4SCLERO.

La natura riservata delle informazioni confidenziali dovrà essere evidenziata mediante l'indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate informazioni confidenziali se qualificate come tali dalla parte divulgante, tramite una comunicazione scritta inviata alla parte ricevente. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come riservata se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se ricevente sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, della natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le parti che non possono essere considerate informazioni confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni dell'accordo, può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- diventa pubblica senza che ci sia un inadempimento dell'accordo;
- è ottenuta dal ricevente da terzi senza obbligo di segretezza;

- è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazione interne o esterne indebite.

La parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiesto per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di uguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza adeguato a prevenire usi non autorizzati e divulgazioni interne esterne indebite.

Le parti dichiarano espressamente di essere informate e di consentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione dell'accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo, e comunque nel rispetto delle misure previste dal decreto legislativo 196/2003.

Art. 11

(Cessione della convenzione e dei crediti)

Ciascuna Parte non potrà cedere la presente convenzione, in tutto od in parte, né alcun diritto di obbligazione da esso derivanti o ad esso correlati.

Art.12

(Legge applicabile e Foro Competente)

Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, derivante, connessa, dipendente e/o originata dalla presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA FONDAZIONE RIMED

PAOLO AQUILANTI

PER L'IPCB
IL DIRETTORE
PROF. EDOARDO BEMPORAD